

Class. 6.3

Pratica 2021.4.43.77

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Saronno. Osservazioni al Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS del P.A. sito in via Frua 19/21.

In riferimento alle Vs. note prot. n. 0032127 e n. 0032128 del 03/11/2021 con cui si comunicava la messa a disposizione della documentazione relativa alla verifica in oggetto sul sito del Comune di Saronno e sul sito SIVAS della Regione Lombardia e si invitavano gli Enti in indirizzo a trasmettere le proprie osservazioni da esaminare durante la Conferenza di Verifica che si terrà in data 14 dicembre c.a., con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Il Piano di Governo del Territorio di Saronno è stato approvato con DCC n. 27 del 15/06/2013 (BURL n. 41 il 09/10/2013) e modificato in seguito da una serie di varianti puntuali e di verifica a VAS della variante parziale al Piano con modifica al Piano dei Servizi e delle Regole anche nell'apparato normativo dei due documenti.

La proposta in oggetto riguarda il progetto di Piano Attuativo di un comparto sito in via Frua al civico 19/21.

Il progetto di Piano Attuativo è stato presentato dai proprietari dell'area, attualmente occupata da edifici con destinazione in parte residenziale e in parte artigianale, ricompresa nel TUC. La proposta si configura in variante per la destinazione d'uso che il proponente vorrebbe volgere alla sola funzione residenziale, ovvero l'edificazione di una palazzina pluripiano con un numero massimo di alloggi pari a 10 unità,

relativi box e stalli auto pertinenziali.

Il P.A. risponde alle Norme di Piano del PdR di cui all'articolo 17 e ai contenuti della scheda d'ambito-scheda n. 3; tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina.

Osservazioni

Per quanto riguarda aspetti ambientali di competenza, si annotano le seguenti osservazioni:

Relativamente al passato utilizzo dei locali e delle aree esterne anche per attività di tipo artigianale, il redattore del R.P. non specifica quale sia lo stato di salubrità dei suoli interni al perimetro del P.A..

Da accertamenti eseguiti con la U.O. B.A.E. dipartimentali si evince che il Comune di Saronno aveva ricevuto dalla Saronno Abita S.r.l. nota (Prot. Com.le n. 1941 del 20.01.2020) con la quale la società comunicava il ritiro del progetto di bonifica dell'area dismessa, oggetto della presente variante, nelle more dell'approvazione dell'allora relativo Piano Attuativo.

Il progetto operativo degli interventi di bonifica, con procedura semplificata, aveva ottenuto i pareri favorevoli con prescrizioni dalla Provincia di Varese (Prot. 31024 del 27.09.19) e da Arpa Lombardia era stato depositato a seguito del rilevamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, per l'uso verde/residenziale, limitato ad un unico punto dell'area indagata, localizzato in zona coperta e pavimentata (interno rustico), nella porzione superficiale del suolo e per un unico parametro (Idrocarburi pesanti $C > 12 = 79 \text{ mg/Kg}$).

Il Servizio Ambiente richiama la necessità di provvedere, preliminarmente alla effettiva riconversione dell'area, alla realizzazione degli interventi di risanamento utili a riportare le concentrazioni soglia di contaminazione del sito entro i limiti previsti per l'utilizzo a verde pubblico privato/residenziale.

Qualora la situazione fosse rimasta invariata si comunica che sino a risanamento completato, l'Amministrazione comunale non potrà rilasciare alcun titolo abilitativo edilizio, oltre più che il certificato di destinazione urbanistica dell'area, allo stato attuale, dovrebbe riportare il vincolo relativo al superamento dei limiti previsti dalla tabella 1, colonna A delle "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare" definiti nella Parte IV, Titolo V, Allegato 5 del D. Lgs 152/06.

In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato dall'Allegato 6 del Regolamento indicato.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR).

Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Per quanto riguarda la superficie drenante di progetto, si ritiene che, in virtù dei contenuti del Regolamento Locale di Igiene Tipo di Regione Lombardia (art. 3.2.3), la superficie scoperta e drenante dell'area pertinenziale dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà essere garantita nel limite percentuale previsto per legge al netto dei posti auto previsti al piano terra.

Per quanto riguarda il progetto di invarianza idraulica, già contemplato nella proposta di Piano, sebbene ancora da redigere, si rimanda agli indirizzi contenuti nel R.r. 7/2017- testo coordinato e si ricorda che l'eventuale scelta di smaltire le acque meteoriche di seconda pioggia nel terreno, dovrà essere verificata la capacità drenante dei terreni e stimato il coefficiente deflusso medio ponderale.

In riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, si richiamano le misure di prevenzione indicate dalle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con DDG della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.176 del 12/01/2017 (BURL SO n.4 del 24/01/2017).

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che:

"L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato."

La destinazione d'uso prevista è esclusivamente di tipo residenziale e non sono previste attività commerciali o terziarie.

Si ricorda che gli edifici dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal DPCM 5/12/1997, relativo alla "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà

autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto prevista per Osservatorio Città di Legnano e del New Millenium Observatory di Mozzate.

Conclusioni

Si rimanda all'Autorità Competente e Procedente per la VAS la decisione di assoggettare ovvero escludere da VAS il progetto proposto.

Dovrà essere accertata l'eventuale già attuata opera di risanamento ambientale atta a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 1, colonna A delle "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare" definiti nella Parte IV, Titolo V, Allegato 5 del D. Lgs 152/06.

Si indirizza l'Amministrazione a considerare le indicazioni di cui sopra per il contenimento delle pressioni sulle diverse matrici ambientali e nel rispetto della normativa ambientale ed urbanistica vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni

Verificato da: Camillo Foschini

Visto: Il Direttore Adriano Cati